

Parere sulle implicazioni economiche delle nuove bozze di *Addendum* ai contratti tra Sangemini e Comune di Fiuggi

Giovanni Mazzetti

Nella mia relazione del 9 settembre 2009, sulle proposte di modifica dei contratti in vigore tra il Comune di Fiuggi e Sangemini, ho già avuto occasione di argomentare approfonditamente *contro* l'accettabilità per il Comune delle proposte avanzate. Mi si chiede ora di esprimere un parere tecnico aggiuntivo sulle nuove "bozze di *Addendum*" che il Sindaco ha messo a disposizione in data 11.09.2009.

IL GIUDIZIO NEGATIVO RISULTA AGGRAVATO

Se il quadro economico ricavabile dal Piano Pinto II e dalle ipotesi di *Addendum* formulate nel luglio 2009 comportava un evidente danno per il Comune di Fiuggi, con le "nuove bozze" la situazione risulta addirittura aggravata. Analizziamo il perché di questo giudizio facendo riferimento ai singoli punti.

A) ATTRIBUZIONE AL MARCHIO DI UN VALORE NEGATIVO

Il succo della variazione del rapporto sta nel "prolungamento" della licenza del marchio di venti anni (art. 2). Questo prolungamento *non interviene però a condizioni economiche invariate*. L'art. 3 B della bozza di *Addendum* sull'Affitto di ramo d'azienda stabilisce, infatti: "a superamento degli accordi contrattuali in essere, il canone annuale di licenza del marchio viene *rideterminato*, con effetto *ex nunc*, e fino alla naturale scadenza del contratto, nell'ammontare di **euro 1.046.000 annui**". Il contratto di licenza del marchio del 2002, attualmente in vigore, stabilisce invece che il canone annuo sia pari ad **euro 2.500.000**. C'è pertanto una **riduzione** del canone annuo **di circa il 60%** del suo valore. Al momento della

naturale scadenza **del** contratto ATF incasserebbe, se gli *Addendum* fossero approvati, complessivamente **euro 14.644.000**, mentre sulla base dei contratti in vigore riceverebbe **euro 35.000.000**. Con una differenza di più di 20.000.000 di euro.

Ad uno sguardo superficiale potrebbe sembrare che l'unico rischio implicito in questa modifica sia quello di **ricevere una cifra inferiore rispetto a quella originariamente pattuita**. Ma non è così per due ragioni estremamente importanti.

°° ATF ha già “venduto” il suo **credito futuro** alla Unicredit-Banca di Roma, ricevendo il valore anticipato dei 35.000.000 di euro futuri, che rappresentano il debito residuo di Sangemini. Il canone annuo va dunque a ripagare ciò che già è stato venduto **ad un prezzo certo**. Se si accetta che il canone annuo sia **meno della metà** di quello stabilito, per ottenere la stessa somma complessiva di prima occorre ovviamente raddoppiare il periodo del pagamento. In tal modo Sangemini **verrebbe a comprare la disponibilità del marchio per due ventenni pagandone uno soltanto**. Non solo.

Se Sangemini continuasse ad essere gravata del debito che ha a suo tempo contrattualmente assunto, e la modifica del rapporto riguardasse unicamente Sangemini e Unicredit-Banca di Roma, il Comune conserverebbe **la libertà di sottoscrivere o meno un nuovo contratto senza dover sottostare a condizioni capestro**. Ma l'art. 3 C della nuova bozza di *Addendum* stabilisce che, nel caso in cui Sangemini “non risultasse riaffidataria del contratto d'affitto di ramo d'azienda e di licenza di marchio alla scadenza naturale degli attuali contratti, **Sangemini sarà liberata da ogni e qualunque obbligazione nei riguardi del debito residuo nei confronti di Unicredit-Banca di Roma e le successive rate verranno pagate a Unicredit-Banca di Roma dal Comune di Fiuggi ...**”. Con questa mossa il Comune di Fiuggi **si accollerebbe un debito potenziale di 25.000.000 di euro, al quale si potrebbe sottrarre solo rinnovando i contratti con Sangemini**. E' evidente che, in tal modo, ogni libertà contrattuale **viene a dissolversi**. In altri termini, il Comune sarebbe costretto a vendere la disponibilità del marchio per due decenni, ricevendone, però in cambio il pagamento che nei contratti in vigore è previsto per un solo ventennio.

°° Che le nuove bozze di *Addendum* comportino un'evidente iniquità, a danno del Comune di Fiuggi, è dimostrato dal diverso trattamento riservato alle parti. Com'è noto, i contratti originari prevedevano che, a compensazione dei 2.500.000 di euro che Sangemini versava per la licenza di marchio, le fosse garantita una franchigia annua di 17.000.000 di bottiglie, che sarebbero state di volta in volta detratte dall'ammontare complessivo sul quale calcolare il canone. Ora, logica vuole che se si riduce del 60% il valore annuo del marchio, si riduca in misura corrispondente la franchigia compensativa. **Da 17.000.000 di bottiglie l'anno la franchigia dovrebbe cioè ridursi a 7.000.000 di bottiglie circa. Nel prospetto contenuto nell'articolo 2 dell'Addendum al contratto di affitto si stabilisce invece una riduzione della franchigia per i prossimi cinque anni di soli 4.000.000 di bottiglie annue e un ritorno alla franchigia piena, e corrispondente al preesistente valore del marchio, a partire dal 2014. In tal modo ATF "regalerebbe" a Sangemini prima della scadenza del contratto un ammontare complessivo di 110.000.000 di bottiglie.**

Accettando il combinato delle due clausole il Comune si troverebbe pertanto:

- **ad attribuire immediatamente un valore NEGATIVO al marchio di 16.000.000 di euro** (infatti **pagherebbe** Sangemini per vendere acqua Fiuggi);
- **a correre il rischio di dover sborsare 25.000.000 di euro alla scadenza del contratto, nel caso in cui il rapporto dovesse deteriorarsi al punto da precludere un rinnovo dei contratti.** (Va notato che il Comune di Fiuggi, essendo stata la cessione di credito a Unicredit-Banca di Roma con garanzia, può essere chiamato a pagare anche eventuali rate non corrisposte da parte di Sangemini, cosicché il rischio potrebbe risultare anche maggiore.)

B) SULLA QUESTIONE DELLE FRANCHIGIE AGGIUNTIVE

Nelle "Premesse" d'entrambi gli *Addendum* si ricorda che "già a partire dai primi anni di applicazione degli accordi

sono sorte alcune difficoltà legate 1) alle quantità di acqua effettivamente disponibili e commerciabili compatibili con la salvaguardia del bacino e della miniera”. Ciò che è indubbiamente vero. Ma è altrettanto indubitabilmente vero che quelle difficoltà sono state **affrontate e risolte** con le due “Integrazioni” ai contratti originari della fine del 2002 e del maggio 2005, che riducevano **significativamente** l’ammontare dei minimi garantiti. **Da allora non sono intervenuti fatti nuovi che possano rientrare nelle ipotesi dell’art. 5.1 del contratto di affitto, e tanto meno gli impianti di imbottigliamento hanno dovuto subire “fermi produttivi” da imputare alle cause ivi specificate.**

D’altra parte, quando nel corso del 2005 le parti hanno voluto procedere ad una valutazione della congruità dei nuovi patti, chiedendo al Prof. Celico di verificare **per quell’anno la quantità di acqua “commerciabile estraibile”, la verifica ha portato ad una puntuale conferma della congruità dei minimi garantiti fissati per quell’anno.** Non risponde dunque al vero quanto sostenuto nelle bozze di *Addendum*, e cioè che Sangemini “subisse **un’incertezza giuridica ed operativa** derivante dai **criteri** di determinazione dei minimi garantiti”. E ciò sarebbe tanto più vero se fosse vero quanto sostenuto al punto ii) del comma A dell’art. 6 della bozza di *Addendum* relativa al marchio. Infatti, se i contratti in vigore avessero “previsto un riconoscimento, **cumulato fino a tutto il 2008 ... delle franchigie riconosciute sulla differenza tra i minimi garantiti e le quantità di acqua effettivamente prodotte e commercializzate” non ci sarebbe alcuna incertezza interpretativa dei contratti. La presunta incertezza deriva dal fatto che a posteriori Sangemini vorrebbe godere di un trattamento non previsto dai contratti, considerando come un credito a proprio favore lo scarto tra il canone dovuto ad ATF e un canone, non previsto da alcun contratto, calcolato sulle sole bottiglie vendute.**

La differenza tra i due sistemi di calcolo risulta dal raffronto operato nella mia precedente “Relazione” del 9 settembre, alle pagg. 18 e 19. **Poiché con il calcolo sviluppato nelle bozze di *Addendum* si ipotizza, a favore di Sangemini, una franchigia aggiuntiva rispetto a quella base per gli anni 2006, 2007, 2008 di complessivi 40.921.096 in più rispetto a quanto**

previsto dai contratti, è evidente che il presunto “debito” di ATF risulta ingiustificatamente accresciuto della somma corrispondente, pari a circa 6.000.000 di euro. Una somma che, ad avviso di chi scrive, NON E’ AFFATTO DOVUTA, ma che, una volta sottoscritti gli Addendum Sangemini può rivendicare.

Sangemini può indubbiamente cercare di sostenere che, per i suoi amministratori, fosse sottointeso che il criterio applicato nel primo triennio, ed espressamente codificato dalle integrazioni del 2002 e del 2005, dovesse trascinarsi anche negli anni successivi. **Ma nella seconda integrazione (del 2005), all’art. 3, gli amministratori del Comune di Fiuggi hanno espressamente indicato che “dal 2005 al 2009 non sarebbe stata applicata ALCUNA ULTERIORE FRANCHIGIA rispetto a quella originariamente prevista dal Contratto di affitto di Ramo di Azienda – 17.000.000 di pezzi”. Poiché la formulazione è inequivocabile, l’incertezza di cui si parla nelle nuove bozze di Addendum (Premesse 7 B), rimane un fatto interiore degli organi amministrativi di Sangemini, che gli amministratori del Comune non possono assecondare senza arrecare un grave ed ingiustificato danno economico al Comune.**

C) MANCATA SPECIFICAZIONE DEI DEBITI DI SANGEMINI VERSO ATF

Nel momento in cui si procede ad una qualsiasi modifica di contratti, le parti debbono essere messe su un piano di parità. Ma mentre nelle nuove bozze di *Addendum* sono esplicitati i *presunti* debiti di ATF nei confronti di Sangemini non si riserva lo stesso trattamento ai debiti di Sangemini verso ATF. Nella relazione con la quale il Sindaco ha cercato di sostenere la validità della proposta si indica però espressamente (vedi pag. 48) che ATF vanterebbe nei confronti di Sangemini alla fine del presente anno crediti ipotizzabili a **11.188.210 di euro**. Poiché nelle bozze di *Addendum* si dice espressamente che la scrittura avrebbe “valore transattivo”, che le parti “dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e non aver altro a pretendere l’una dall’altra”, è del tutto evidente che la mancata specificazione dei crediti ATF e la puntuale specificazione dei crediti Sangemini rende questa formula **altamente aleatoria** per il Comune.

D) MANCATO ADEGUAMENTO DEL CANONE ALL'INDICE ISTAT DELL'INFLAZIONE E INTRODUZIONE DI UN NUOVO CRITERIO DI CALCOLO

L'art. 2 della bozza di *Addendum* sull'affitto del ramo di azienda stabilisce che il canone per litro sarà pari a euro 0,145. Ora questo valore è quello in vigore al momento della stipula dei contratti originari, cioè nel 2002. Da allora i prezzi al consumo sono aumenti di 14% circa. Sulla base dell'art. 4.3 del contratto originario questo valore avrebbe dovuto essere "adeguato **automaticamente**" di anno in anno. Il prezzo della bottiglia, **per conservare l'originario valore dovrebbe dunque essere oggi di euro 0,160**". L'ammontare complessivo dei canoni non corrisposti in conseguenza del mancato rispetto del suddetto art. 4.3 è attualmente circa di **2.000.000 di euro**. Perché mai il Comune dovrebbe **regalare** la suddetta somma a Sangemini?

E perché mai dovrebbe accondiscendere a ricevere un canone che, a prescindere da tutte le altre questioni, risulterebbe essere inferiore di **7/800.000 euro all'anno rispetto a quello stabilito, con un'ulteriore perdita di valore nei prossimi tredici anni?**

Per quanto riguarda l'impossibilità di accettare il nuovo meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dalle bozze di *Addendum* si rinvia al punto D. della mia precedente relazione (pagg. 11/12)

D) CONCLUSIONI

Poiché nelle nuove bozze di *Addendum* si riconoscono esplicitamente a favore di Sangemini crediti corrispondenti a franchigie aggiuntive che i contratti in vigore non prevedono la novazione è da respingere.

Poiché nelle nuove bozze di *Addendum* si mettono in discussione, senza un precedente contraddittorio, i criteri di quantificazione del canone in modo altamente sfavorevole per il Comune, la novazione è da respingere.


Poiché nelle nuove bozze di *Addendum* le condizioni di licenza del marchio si rovesciano, determinando un'immane perdita per il Comune di Fiuggi, che per di più viene gravato dal rischio di dover subentrare nel

pagamento del debito riseduto di Sangemini con Unicredit-Banca di Roma, la novazione è da respingere.

Poiché nelle nuove bozze di *Addendum* si prevede un piano finanziario di ammortamento del presunto debito che comporterebbe un debito residuo al 2022 di ben 12.166.564 di euro, che con l'approvazione il Comune converrebbe di assumere su di sé, e che invece potrebbe facilmente contrastare, la novazione è da respingere.

In fede

Giovanni Mazzetti

A handwritten signature in blue ink, reading "Giovanni Mazzetti". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and a long, sweeping tail.

Roma 13 settembre 2009